



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO FNP CISL TERRITORIALE DI LATINA

PARTE I

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI RELATIVI AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

Capitolo I: Iscrizione e tesseramento

Articolo 1

La domanda d'iscrizione alla Fnp-Cisl deve essere sottoscritta dall'interessato alla Fnp Territoriale o alla RLS (Rappresentanza Locale Sindacale) competente.

A fronte di orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Rappresentanza Locale Sindacale, in raccordo con la Segreteria Territoriale può respingere l'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Contro la delibera di non accettazione, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Articolo 2

L'iscrizione alla Fnp-Cisl va fatta nel territorio dove è ubicata la residenza abituale della pensionata o del pensionato.

Articolo 3

L'iscrizione alla Fnp-Cisl decorre, a tutti gli effetti, dalla data di attivazione della delega o del versamento dei contributi per le tessere a pagamento diretto. Per le iscrizioni decorrenti fino al 31/12 di ciascun anno all'iscritto va consegnata la tessera dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione. All'inizio di ciascun anno, e comunque entro il 30/4, per gli iscritti in essere

al 31/12, e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Al fine di consentire, comunque, una consegna certa della tessera ai vecchi e nuovi soci è obbligatoria la realizzazione dell'anagrafe degli iscritti a livello di RLS e di FNP Territoriale.

L'inadempienza a tale obbligo costituisce oggetto di denuncia al Collegio dei Probiviri Fnp.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Fnp-Cisl Nazionale, i soci espulsi dalla organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Coordinamento della RLS e al Consiglio Generale della Fnp Territoriale di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Coordinamento medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Fnp Territoriale.

I soci espulsi dall'organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno sottoscrivere la nuova domanda d'iscrizione all'organismo direttivo nel quale era espletata la funzione di dirigente.

Capitolo II: Le incompatibilità funzionali

Articolo 5

Le cariche di componente di Segreteria Territoriale della Fnp-Cisl o di organismo simile (Fnp Cisl Nazionale, Regionale o Interregionale), della Segreteria di Unione Regionale e Territoriale della Cisl, sono incompatibili fra di loro e con qualsiasi incarico di Segreteria.

Sono incompatibili fra loro le cariche di Segretario Generale o componente la Segreteria Nazionale con quelle di Segretario Generale o componente la Segreteria Regionale, di Segretario Generale o componente la Segreteria Territoriale, di Segretario Generale e di Coordinatore RLS. E' incompatibile la carica di componente la Segreteria Territoriale con quella di componente la Presidenza di Antea.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 7, vengono di seguito definiti gli enti, le associazioni e le società collaterali alla Cisl.

Sono enti collaterali alla Cisl gli enti promossi dalla Cisl ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della Cisl.

Sono associazioni collaterali alla Cisl le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, delle Usr e delle Ust, e le associazioni formalmente promosse dalla Cisl nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente regolamento le associazioni costituite assieme alle altre Oo.Ss. confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedono. Sono società collaterali alla Cisl le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, delle Usr, o delle Ust finalizzate alla gestione delle

proprietà immobiliari dell'organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'organizzazione.

Sono società collaterali alla Cisl le cooperative costituite da iniziativa dell'organizzazione o del Cenasca, e in ogni caso aderenti al Cenasca, i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'organizzazione costituite per i fini di cui al precedente comma.

Articolo 7

Salvo quanto diversamente disposto ai commi 3,4,5,6,7,8 sono incompatibili:

- gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.
- • gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla Cisl.
- Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria delle strutture di categoria.
- Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità Culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine Bancaria.
- Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti.
- Non sono incompatibili gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla Cisl.

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria delle strutture di categoria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità Culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine Bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della Cisl espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in Agenzie di viaggio, Consorzi edili, cooperative, anche edilizie, confcooperative, agenzie di collocamento, agenzie di intermediazione, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilite dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria di struttura orizzontale o categoriale.

Articolo 8

L'identificazione delle Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale viene attribuita al giudizio politico del Consiglio Generale che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria Territoriale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio Generale il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Articolo 9

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Chi viene eletto a cariche considerate incompatibili dall'articolo 15, lettere a) e c) dello Statuto con la carica sindacale, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle cariche istituzionali di cui alla lettera b) dell'art. 15 decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 15 decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali di cui alle lettere a), b) e c) e all'ultimo comma dell'art. 15 dello Statuto possono essere eletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;

b) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;

c) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Articolo 10

Le decadenze nei casi contemplati nell'art. 14 dello Statuto e nell'art. 9 del presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che debbono renderle operative entro 7 giorni dal loro verificarsi, dandone immediata comunicazione ai livelli superiori.

Nel caso di decadenza del Segretario Generale Territoriale, gli adempimenti previsti dal comma precedente sono esercitati dalla Segreteria Regionale.

Il Dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale Territoriale, non potrà essere rieletto nella stessa Segreteria con ruolo diverso.

La mancata attuazione di quanto previsto nel precedente comma costituisce oggetto di denuncia al Collegio dei Probiviri Fnp.

**Capitolo III:
La designazione dei rappresentanti FNP CISL di Latina**

Articolo 11

Il Comitato Esecutivo Territoriale è competente a designare la rappresentanza sindacale dell'Organizzazione in Enti, Associazioni e/o Società interne ed esterne all'Organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'articolo 7 e l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del Sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organi sindacali.

Articolo 12

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria territoriale in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalle stesse le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale. La Segreteria relaziona al Comitato Esecutivo.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 13

Come previsto dall'art. 13 del Regolamento dello Statuto confederale le designazioni dei rappresentanti, di cui all'art. 11 del Regolamento dello Statuto Fnp-Cisl, sono di competenza del Comitato Esecutivo.

Articolo 14

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale nel regolamento economico.

Articolo 15

La Fnp di Latina designa, a norma dell'art. 2 comma d) dello Statuto Nazionale, un proprio rappresentante nei Consigli Generali delle categorie attive proveniente dalle stesse.

Coloro i quali vengono designati dovranno, mediante contatto assiduo con le Federazioni di categoria, intraprendere le iniziative più idonee atte a favorire, sul piano politico-sindacale, la concreta affermazione del valore della confederalità in modo da rafforzare e rendere più proficui i rapporti di collaborazione in special modo sui versanti del proselitismo e delle politiche promosse dalla Fnp.

I rappresentanti della Federazione relazioneranno periodicamente agli organi della propria struttura Fnp in merito all'attività svolta.

PARTE II
NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

Capitolo IV: Validità delle sedute e votazioni

Articolo 16

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento delle votazioni siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 17

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

Articolo 18

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e relativo Regolamento, senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario Generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni, decadenza, decesso e quant'altro.

Per l'elezione del Comitato Esecutivo, con il voto unanime del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Articolo 19

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla Cisl; a parità di iscrizione alla Cisl, il più anziano di età.

Capitolo V: Dimissioni dagli organi

Articolo 20

Le dimissioni dagli organi non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenze statutarie o regolamentari vanno presentate per iscritto anche a mezzo posta elettronica e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni, e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale comportano la decadenza della Segreteria.

Capitolo VI : Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 21

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria Territoriale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori o esperti per le particolari materie in discussione. I singoli componenti degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 22

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'organizzazione, dopo 3 assenze ingiustificate il componente decade dall'organo statutario. I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

PARTE III LA STRUTTURA TERRITORIALE

Capitolo VII: Il Territorio

Articolo 23

Il Territorio della Fnp Cisl di Latina è costituito dai Comuni ad esso assegnati. Il territorio sul quale opera la RLS è costituito dalle zone e dai Comuni assegnati. La Fnp Cisl di Latina coordina l'attività sindacale nell'ambito della propria competenza territoriale. La Fnp Cisl di Latina, nell'ambito della sua competenza, promuove e designa la propria rappresentanza presso i vari enti in cui sia prevista la presenza delle organizzazioni sindacali. Nel quadro delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento, la Fnp Cisl di Latina ha autonomia funzionale e amministrativa ed è soggetta alla verifica degli organi centrali anche per garantire su base nazionale l'uniformità di indirizzo contabile, amministrativo e funzionale.

Capitolo VIII: La RLS

Articolo 24

La Fnp Cisl di Latina, secondo quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto Fnp Nazionale, si articola in RLS (Rappresentanze Locali Sindacali) a livello zonale, distrettuale, intercomunale, comunale.

La RLS è costituita dagli iscritti alla Fnp residenti nel territorio di competenza secondo le valutazioni e le conseguenti deliberazioni del Consiglio Generale Territoriale. La Fnp Cisl di Latina dovrà tenere conto, nella costituzione delle RLS, di un numero di soci sufficiente al funzionamento

e della limitazione geografica da assegnare alla stessa. La presenza, nella zona prescelta, di strutture pubbliche di interesse per la categoria (sedi Inps, distretti sanitari, ecc.) costituisce una priorità.

La RLS deve essere centro di riferimento dei pensionati e dei pensionandi nel territorio per la più ampia tutela dei loro interessi e deve essere strumento di proselitismo con iniziative idonee per ottenere consensi e adesioni. La RLS opera in sintonia con la Fnp Territoriale per le attività sindacali e per lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.

A tal fine la RLS elaborerà un programma di lavoro di carattere organizzativo e sindacale sulle problematiche riguardanti i pensionati e i pensionandi, l'informazione ed il coinvolgimento dei soci (attraverso assemblee degli iscritti da effettuarsi a cadenze regolari) e periodicamente ne verificherà, con la Fnp Territoriale, lo stato di realizzazione.

La RLS, in base ai dati risultanti nella propria anagrafe dei soci, la cui realizzazione è obbligatoria, procederà anche alla consegna delle tessere agli iscritti.

Capitolo IX: Le Assemblee delle RLS

Articolo 25

All'apertura del percorso congressuale della Fnp vengono convocate, sulla base dei regolamenti congressuali, le Assemblee Precongressuali (pre-Congressi) delle RLS a cui partecipano tutti gli iscritti.

Nelle Assemblee Precongressuali, oltre al dibattito sui temi sindacali, vengono eletti le delegate e i delegati spettanti per il Congresso Territoriale.

Inoltre l'Assemblea esprime i componenti del Coordinamento della RLS.

Le RLS saranno costituite il coordinamento dei componenti che svolgono le seguenti mansioni: il coordinatore, i collaboratori, gli agenti sociali, la coordinatrice femminile, i delegati comunali, i componenti dei comitati di gestione dei CSA; i rappresentanti nei comitati di partecipazione delle RSA; i responsabili locali dell'Anteas, ecc. Per le RLS di nuova costituzione, derivanti da processi di scorporo o di accorpamento, i relativi coordinamenti verranno espressi da un'apposita assemblea straordinaria degli iscritti.

Capitolo X: Il Coordinatore della RLS

Articolo 26

Il Consiglio Generale territoriale nomina, su proposta della Segreteria e sentito il Coordinamento della RLS, il Coordinatore di ogni RLS, il quale fa parte di diritto del Consiglio Generale Territoriale.

Il Coordinatore della RLS rappresenta la Fnp nelle strutture confederali esistenti nel territorio di competenza.

Il Coordinatore della RLS mantiene rapporti continuativi con la Segreteria Territoriale e si confronta costantemente sulle scelte sindacali e organizzative da compiere. E' compito del Coordinatore elaborare e discutere con il Coordinamento della RLS il programma di lavoro annuale che dovrà comprendere:

- l'attività di concertazione con le istituzioni locali del territorio;
- la promozione e la diffusione dei servizi CISL e la predisposizione di una adeguata attività di accoglienza svolta dalla FNP;

- gli obiettivi di proselitismo;
- la diffusione dell'informazione della FNP territoriale, regionale e nazionale ai soci e ai pensionati;
- la pubblicizzazione dei servizi FNP e delle convenzioni locali e nazionali; in ogni RLS va individuato e debitamente formato dalla Segreteria Territoriale un (o più) Agenti Sociali con compiti di raccordo con i servizi della CISL, in particolare con l'INAS;
- lo svolgimento di almeno un'assemblea annuale delle iscritte e degli iscritti;
- la consegna della tessera ai soci e la raccolta delle mail e dei numeri di telefono degli associati;
- la relazione con le categorie degli attivi per coinvolgere i pensionandi nella FNP;
- l'individuazione di una responsabile del Coordinamento donne ed il coinvolgimento del maggior numero dei quadri femminili nelle attività delle RLS;
- la promozione del volontariato ed il rafforzamento di ANTEAS;
- le attività aggregative e ricreative rivolte ai soci.

Il Coordinatore della RLS, d'intesa con la Segreteria Territoriale, convoca il Coordinamento almeno 3 volte l'anno e comunque in occasione di importanti iniziative sindacali.

Il Coordinatore della RLS individua, d'intesa con la Segreteria Territoriale, i Responsabili dei recapiti e dei riferimenti.

Capitolo XI: Il Delegato FNP

Articolo 27

La Fnp Territoriale ha l'obbligo di assegnare a tutti i soci esistenti sul proprio territorio una RLS di riferimento.

Pertanto le RLS sono articolate a livello territoriale nel seguente modo:

- Aprilia
- Cisterna di Latina
- Cori - Roccamassima
- Norma – Bassiano - Sermoneta
- Latina
- Pontinia
- Sabaudia - San Felice Circeo
- Priverno – Maenza - Roccagorga-Sonnino - Roccasecca dei Volsci- Prossedi
- Sezze
- Terracina
- Fondi - Monte San Biagio – Sperlonga - Lenola
- Gaeta
- Formia – Itri – Ponza - Ventotene
- Minturno – Castelforte - SS Cosma e Damiano - Spigno Saturnia

Capitolo XII: Il Coordinamento RLS

Articolo 28

Il Coordinamento della RLS, pur non rappresentando un organo statutario, è lo strumento che favorisce la partecipazione e la condivisione delle scelte organizzative e sindacali sviluppate nel territorio.

Il Coordinamento è convocato dal Coordinatore, d'intesa con la Segreteria Territoriale, almeno 3 volte all'anno e comunque in occasioni di importanti iniziative sindacali.

Del Coordinamento fanno parte di diritto il Delegato comunale FNP laddove previsto. I componenti del Coordinamento della RLS devono essere obbligatoriamente iscritti alla FNP.

Capitolo XIII: Il Responsabile di Zona

Articolo 29

Tenuto conto delle esigenze organizzative e delle articolazioni della Fnp sul territorio, il Comitato Esecutivo Territoriale, su proposta della Segreteria, sentita la Fnp Regionale di competenza, può deliberare la costituzione di Zone con compiti di coordinamento operativo e organizzativo dell'attività svolta dalle RLS sul territorio.

Il Comitato Esecutivo Territoriale, su proposta della Segreteria, procede pure alla nomina del Responsabile di Zona.

Capitolo XIV: Risorse economiche alle RLS

Articolo 30

Nell'ambito dell'attività sindacale e organizzativa, tenuto conto delle disponibilità della Federazione Territoriale, sono destinati alle RLS rimborsi solo su spese reali sostenute e documentate e risorse economiche su progetti mirati alla vertenzialità e al proselitismo, precedentemente concordati con la Segreteria Territoriale.

Capitolo XV: La Fnp Territoriale

Articolo 31

Sono compiti della Fnp CISL Territoriale:

- a) coordinare e promuovere le attività organizzative e sindacali;
- b) curare e promuovere, di intesa con i soci dell'area individuata, la costituzione e il funzionamento delle RLS di propria competenza
- c) mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Unioni Sindacali Territoriali e con gli altri organismi territoriali delle altre categorie della CISL, i responsabili locali dell'Inas e gli altri organismi collaterali della Cisl;
- d) mantenere i collegamenti con la propria Fnp Regionale e con la Segreteria Nazionale;
- e) coordinare le attività dei raggruppamenti tecnici, in collaborazione con la Federazione Regionale e con i raggruppamenti regionali;
- f) promuovere, d'intesa con il Coordinamento delle RLS, le iniziative necessarie per la tutela sociale dell'anziano presso le varie istituzioni politico-amministrative, comunali e provinciali, presso gli Enti e i servizi che operano nel territorio nel campo socio-sanitario al cui buon funzionamento sono interessati gli anziani;
- g) designare in ogni corrispondente Consiglio Generale o Consiglio Territoriale di Categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo;
- h) curare la costituzione dell'anagrafe dei soci ripartita per RLS al fine di adempiere in modo certo alla consegna delle tessere e per poter meglio definire le iniziative da assumere sul territorio.

Articolo 32

Le Fnp Territoriali, il cui comprensorio è dislocato nel territorio di più Province, concorrono alla nomina di propri rappresentanti negli organismi della sola provincia che comprende la maggior parte del territorio comprensoriale, tenendo conto altresì del numero degli iscritti.

PARTE IV GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE TERRITORIALE

Capitolo XVI: Il Congresso FNP-CISL Territoriale

Articolo 33

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso Territoriale, emana i regolamenti per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso Territoriale.

La convocazione dei Consigli Generali per la convocazione dei Congressi delle Fnp interessate da processi di accorpamento, è affidata alle Fnp Regionali o Interregionali.

Il Congresso della FNP di Territoriale è convocato in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso Nazionale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Congresso è composto dai delegati eletti nelle Assemblee pregressuali delle RLS. Il Congresso esamina, discute e giudica l'azione svolta dagli organismi della FNP Territoriale, delibera in materia di organizzazione e amministrazione del Sindacato e delle sue politiche in armonia con quelle delle superiori istanze della Fnp, elegge il Consiglio Generale e i delegati al Congresso della Fnp Regionale e della Ust. Elege, inoltre, il Collegio dei Sindaci, discute e giudica la relazione programmatica della Segreteria. Il Congresso può essere convocato in via straordinaria quando ne è fatta richiesta da un terzo degli iscritti esistenti nel territorio comprensoriale i quali firmano la richiesta a mezzo della RLS ai vari livelli che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria del Congresso devono essere motivate.

Capitolo XVII: Il Consiglio Generale FNP-CISL Territoriale

Articolo 34

Il Consiglio Generale Territoriale è l'organo deliberante della Fnp Territoriale tra un Congresso e l'altro e si riunisce di regola almeno tre volte l'anno. E' costituito da:

- a) 35 eletti dal Congresso Territoriale;
- b) dai Coordinatori delle RLS
- c) dalla responsabile del Coordinamento Donne qualora non eletta;
- d) da un rappresentante dei pensionati sociali e/o degli invalidi civili nominato in base a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto Nazionale.

Per quanto riguarda il punto a) va garantita una presenza di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare una effettiva presenza femminile nella composizione totale del Consiglio Generale pari al 30% così come previsto dall'art. 5 dello Statuto. In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio Generale eletti dal Congresso di cui alla lettera a) questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Generale, con il solo diritto di parola, il Presidente Territoriale dell'ANTEAS e i Rappresentanti della Federazione Territoriale nei Comitati Provinciali degli Enti Previdenziali.

Articolo 35

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale, di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 34 del presente Regolamento, venga eletto componente la Segreteria Territoriale ed opti per quest'ultima carica, resterà componente del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario Territoriale.

Articolo 36

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche – se previsto nell'Ordine del Giorno approvato dal Congresso - immediatamente dopo la comunicazione degli esiti dello scrutinio e comunque entro 20 giorni dalla chiusura del Congresso, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso. Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria.

In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 37

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La Segreteria Territoriale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal 1° comma dell'art. 25 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria Territoriale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

Articolo 38

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Territoriale. I servizi di segreteria sono forniti dagli Uffici della Federazione Territoriale.

Articolo 39

La Segreteria Territoriale può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale. La Segreteria Territoriale ha facoltà, in questo caso, di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 40

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 41

Il Consiglio Generale può costituire commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulla materia in esame. Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria Territoriale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Articolo 42

Sulle materie di propria competenza, per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle commissioni potestà decisionali, le stesse commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di 1/3 dei componenti delle commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Articolo 43

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Probiviri e/o del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organi in sostituzione dei componenti vacanti.

Articolo 44

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno la Segreteria Territoriale ed il Comitato Esecutivo. Nomina, inoltre, su proposta della Segreteria Territoriale, sentito il Coordinamento della RLS, i Coordinatori della RLS. Il Consiglio Generale deve convocare, a cadenza annuale, per la verifica dell'attività ed il miglior coordinamento delle politiche sul territorio, una Assemblea Territoriale di tutto il gruppo dirigente (Consiglio Generale Territoriale allargato).

Articolo 45

La Segreteria Territoriale è preposta a gestire politicamente le decisioni degli organi collegiali deliberanti ed è composta da 3 componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare all'esterno della Segreteria Territoriale incarichi su specifici progetti.

Il Segretario Generale Territoriale ha la rappresentanza legale della struttura.

A ciascun componente della Segreteria Territoriale devono essere affidate precise responsabilità con riferimento all'articolazione dei Dipartimenti nazionali.

La Segreteria Territoriale ha l'obbligo di portare a conoscenza della Fnp Regionale di ogni riunione dei propri Organi attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e dei successivi verbale e documento finale.

Alla Segreteria Territoriale compete inoltre l'aggiornamento dell'anagrafe dei soci. Contando nella propria base associativa una percentuale di iscritte pari o superiore al 20%, la composizione della Segreteria Territoriale dovrà prevedere almeno una presenza femminile.

Capitolo XVIII: Il Comitato Esecutivo Territoriale

Articolo 46

Il Comitato Esecutivo è composto da 20 componenti di cui:

- a) 14 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b) dai componenti la Segreteria Territoriale;
- c) dalla responsabile del Coordinamento Donne;

Partecipano inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo, con il solo diritto di parola, il Presidente Territoriale dell'Anteas e i Rappresentanti della Federazione nei Comitati Provinciali degli Enti Previdenziali.

Articolo 47

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Territoriale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La Segreteria Territoriale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria Territoriale trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato Esecutivo gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di comunicazione d'urgenza.

Articolo 48

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Territoriale, delegato a ciò dal Segretario Generale.

Capitolo XIX: Il Collegio dei Sindaci Territoriale

Articolo 49

I componenti del Collegio dei Sindaci devono essere individuati tra gli iscritti e non all'organizzazione purchè in possesso di requisiti e/o titoli di specifica esperienza professionale.

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili bel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di voti.

Allorquando non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale.

Nel caso in cui la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra i soggetti iscritti o non all'organizzazione che abbiano i requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Capitolo XX: Coordinamento Donne

Articolo 50

In ogni struttura è prevista la costituzione del Coordinamento Donne. Ad esso spetta attivare, tenuto conto delle scelte degli organismi, iniziative politiche, formative e culturali che favoriscano e incentivino la partecipazione delle donne alla vita attiva della Fnp Cisl. L'obiettivo è realizzare, attraverso il riconoscimento della diversità e della complementarietà maschile e femminile, una organizzazione di uomini e donne capaci di produrre armonia ed essenzialità nelle scelte e nella vita dell'organizzazione tutta.

Articolo 51

Il Coordinamento Donne Territoriale è composto dalle Coordinatrici espresse dalle RLS e dalle donne facenti parte del Consiglio Generale Territoriale.

Il Coordinamento Donne RLS è composto dalle donne facenti parte il Coordinamento della RLS e da quelle che operano all'interno della RLS.

La Coordinatrice Donne Territoriale viene nominata dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Territoriale, sentito il Coordinamento Donne Territoriale.

La Coordinatrice Donne della RLS è nominata dal Coordinamento della RLS, su proposta del Coordinatore della RLS, sentito il Coordinamento Donne della RLS.

La Coordinatrice Donne Territoriale farà parte di diritto del Consiglio Generale Territoriale e del Comitato esecutivo Territoriale, se già non è stata eletta.

La Coordinatrice Donne della RLS fa parte di diritto del Coordinamento RLS.

Articolo 52

Il Coordinamento Donne viene ricostituito ad ogni scadenza congressuale entro tre mesi dal Congresso secondo le norme statutarie.

Il Coordinamento e la Coordinatrice precedenti restano in carica fino al nuovo insediamento.

In analogia con la Segreteria Territoriale, la Coordinatrice Donne decade dall'incarico con le stesse modalità previste dallo Statuto.

E' incompatibile la carica di Coordinatrice Donne Territoriale con gli incarichi di Segreteria e di Coordinamento ai vari livelli.

Affinché il Coordinamento Donne sia posto in condizione di operare, vanno definiti spazi e strumentazione correlati ai singoli bisogni e alle disponibilità.

Quanto sopra deve trovare riscontro nella preparazione del bilancio preventivo.

Capitolo XXI: I Raggruppamenti Tecnici

Articolo 53

Allo scopo di favorire lo studio e la predisposizione di specifiche istanze categoriali in rapporto all'attuale assetto della previdenza e della sicurezza sociale, la Fnp-Cisl promuove a livello regionale e territoriale il coordinamento di Raggruppamenti Tecnici di pensionati.

I Raggruppamenti sono nominati dalla Segreteria Territoriale e hanno compiti di consultazione tecnica, di assistenza e promozione, nonché di proselitismo, con le seguenti attribuzioni:

1) studiare i problemi sindacali e di proselitismo interessanti specificatamente il raggruppamento, presentandone le conclusioni alla Segreteria della Fnp Territoriale mediante i rispettivi coordinatori;

2) supportare la Segreteria Territoriale nelle trattative sindacali per i problemi specifici del raggruppamento interessato;

3) fornire tutela agli iscritti provenienti dalle categorie interessate, anche coordinando la loro azione con quella degli agenti sociali della Fnp-Cisl fatta salva la competenza dell'Inas per quel che concerne l'assistenza e il contenzioso amministrativo.

Articolo 54

I Raggruppamenti Tecnici debbono essere costituiti nell'ambito della Fnp Territoriale. A livello territoriale la Segreteria nomina il coordinatore proveniente dagli specifici settori.

Considerato il carattere esclusivamente tecnico dei Raggruppamenti, essi coordinano la loro attività con la struttura della quale fanno parte uniformandosi, pertanto, alle direttive generali della Federazione.

Sia a livello regionale che territoriale, potrà essere previsto un coordinamento tra raggruppamenti tecnici per promuovere confronti e iniziative comuni di tutela dei pensionati verso gli Enti erogatori delle prestazioni previdenziali.

Parte V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

Capitolo XXII: Responsabilità e competenze

Articolo 55

Si attribuisce al Segretario Generale, quale legale rappresentante pro-tempore della Federazione il potere di sottoscrivere atti di compravendita di beni mobili e immobili per conto della Federazione stessa.

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione Territoriale, devono essere a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

A tal fine è istituita, a livello nazionale, la “Anagrafe degli immobili” con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL.

Di tali beni la Federazione Territoriale disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all’uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso. La titolarità di ogni bene mobile ed immobile nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale appartiene esclusivamente alla Federazione Territoriale. Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione Territoriale, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono. Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso strutture periferiche, sono responsabili i rappresentanti legali pro-tempore della Federazione Territoriale, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

I conti correnti bancari nonché qualunque pagamento effettuato dalla Fnp Territoriale debbono prevedere la firma del Segretario Generale, in quanto rappresentante legale, oltretutto congiuntamente, quella del Segretario responsabile dell’amministrazione in base a quanto previsto dall’art. 41 dello Statuto Nazionale.

Articolo 56

La Fnp Territoriale risponde delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari, dai rappresentanti legali della medesima, succedutisi nel tempo.

Il rappresentante legale pro-tempore della Fnp Territoriale risponde personalmente e solidalmente con l’organizzazione medesima, a norma dell’articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da esso fatte assumere all’organizzazione che rappresenta. Il rappresentante legale pro-tempore della struttura sopra detta risponde personalmente nei confronti dell’organizzazione stessa per gli atti da esso compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. Egli parimenti risponde, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da azioni od omissioni alle struttura rappresentata. A tal fine la Fnp Cisl di Latina dovrà attivare apposite polizze assicurative per i propri dirigenti eletti, a copertura dei rischi professionali derivanti dalla carica elettiva.

Capitolo XXIII: Bilanci

Articolo 57

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta dalla Federazione Territoriale in conformità alle norme e alla modulistica che vengono diramate dalla Federazione Nazionale. Essi devono essere verificati dal Collegio Sindacale, che allegherà anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari dei dirigenti e degli operatori con

riferimento al Regolamento approvato dal Comitato Esecutivo e inviati, entro il primo trimestre dell'anno successivo alla Fnp Regionale e alla Ust.

Ogni anno la Segreteria Fnp predispone il bilancio preventivo entro il 31 dicembre e quello consuntivo entro il 31 marzo della Federazione che sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo.

PARTE VI

Capitolo XXIV: Bandiera

Articolo 58

La bandiera della Federazione è la bandiera della Cisl con la dicitura "Federazione Nazionale Pensionati Cisl".

NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni previste dall'art. 45 del presente Regolamento, relativamente alla composizione della Segreteria Territoriale, entrerà in vigore con lo svolgimento del Congresso Territoriale della Fnp.

Parte VII

NORMA PERMANENTE

Articolo 59

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme di quello Fnp Cisl Nazionale in quanto applicabili.